



OGGETTO: Circolare 19.2014

Seregno, 12 novembre 2014

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 Ottobre 2014 in via definitiva il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Nel seguente approfondimento si tracciano le principali novità in materia fiscale.

ARTICOLI 1 - 9

Dichiarazione dei redditi precompilata

Dal 2015, entro il 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata per i redditi dell'anno 2014. Il modello precompilato sarà reso disponibile telematicamente direttamente al contribuente o conferendo apposita delega.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente potrà essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Visto di conformità. Se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Limiti ai poteri di controllo. Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

ARTICOLO 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Per tale motivo non potranno essere considerate deducibili.

ARTICOLO 11

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

In caso di riconoscimento di rimborsi fiscali non si è tenuti alla presentazione di dichiarazione integrativa.

Possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: (i) gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successio-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ne; (ii) l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; (iii) l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma I, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; (iv) gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; (v) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica. La disposizione entrerà in vigore con l'approvazione del D.Lgs.

ARTICOLO 12

Detrazione per risparmio energetico

È stato eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF, relativamente ai lavori che proseguono per più periodi di imposta. La disposizione entrerà in vigore con l'approvazione del D.Lgs.

ARTICOLO 13

Esecuzione dei rimborsi IVA

Sono state riviste le procedure per l'esecuzione dei rimborsi annuali IVA risultanti dalla dichiarazione annuale. In particolare per l'esecuzione dei rimborsi per importi superiori ad € 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso porti il visto di conformità o l'alternativa sottoscrizione e che sia allegata una dichiarazione di operatività. Vi sono tuttavia delle eccezioni per le quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale.

Con uno o più decreti MEF saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. È previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi.

ARTICOLO 14

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale.

Il rimborso del credito d'imposta è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia. La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

ARTICOLO 17

Modifica modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.

È stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (ossia se il periodo comprende il 31 dicembre, allora si utilizza il modello "nuovo").



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione:

- da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR (snc, sas) in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. La disposizione entrerà in vigore con l'approvazione del D.Lgs.

ARTICOLO 18

Società in perdita sistematica

L'applicazione della disciplina per le società in perdita sistematica verte ora su 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. In sostanza, la disciplina troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011). La norma trova applicazione già dal periodo d'imposta 2014.

ARTICOLO 20

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

La dichiarazione d'intento necessaria per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve essere trasmessa direttamente dall'esportatore abituale che intende usufruire della non imponibilità IVA telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al proprio fornitore, ovvero in dogana. Il fornitore emetterà la fattura con la non imponibilità dell'iva solo dopo aver riscontrato che il proprio cliente ha correttamente inviato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, pena l'applicazione di sanzioni.

La novità si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A tal proposito è previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

ARTICOLO 21

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list

I soggetti interessati devono comunicare annualmente e per via telematica all'Agenzia delle Entrate le prestazioni intercorse con i Paesi black list. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 10.000 euro: quest'ultimo rappresenta il limite complessivo annuo.

La novità trova applicazione già per le operazioni effettuate nel 2014.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ARTICOLO 22

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. l'inclusione nell'archivio Vies per i soggetti che intendono operare in ambito intracomunitario sarà immediata. Non sarà necessario pertanto attendere i 30 giorni per consentire l'esecuzione dei controlli preliminari da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. Se la comunicazione presenta dati incompleti o inesatti l'Ufficio emanerà un provvedimento per la cessazione della partiva IVA e provvederà all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

ARTICOLO 23

Semplificazione elenchi intrastat servizi

In relazione alle prestazioni di servizi verrà emanato un provvedimento delle dogane per modificare gli elenchi INTRASTAT con lo scopo di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni.

ARTICOLO 25

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi INTRASTAT

Per l'omissione o l'inesattezza dei dati forniti nell'elenco INTRASTAT, si applicano le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

ARTICOLO 27

Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

È prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni (sul 20% anziché sul 50% in caso essi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi). La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC. Per l'entrata in vigore si attende un apposito Decreto Ministeriale.

ARTICOLO 28

Responsabilità solidale negli appalti

È stata abrogata la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore: è pertanto definitiva l'abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D.L. 223/2006. La disposizione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con l'abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Crediti erariali e società di capitali estinte

La cancellazione delle società dal Registro delle Imprese non sarà efficace verso il Fisco se non dopo 5 anni. I liquidatori per evitare responsabilità personali, devono provare di aver rispettato il grado di privilegio sui crediti tributari. I soci rispondono proporzionalmente alle quote. La decorrenza è fissata dall'entrata in vigore del decreto.

ARTICOLO 29

Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione

Nel "regime IVA spettacoli", viene eliminata la detrazione forfetaria pari ad 1/10 per le sponsorizzazioni. La percentuale di detrazione IVA forfetaria al 50% per le spese di sponsorizzazione è stata uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità per i soggetti che optano per la Legge n. 398/1991.

ARTICOLO 30

Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

Con l'entrata in vigore del decreto, è ammessa in detrazione l'IVA relativa alle spese di rappresentanza, per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro uniformandola al limite di deducibilità del costo..

ARTICOLO 31

Rettifica IVA crediti non riscossi

La norma consente di portare in detrazione l'imposta ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, lettera d).

ARTICOLO 33

Allineamento definizione prima casa IVA - Registro

La norma si riferisce all'agevolazione per l'acquisto della "prima casa". Anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l'imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle appartenenti alle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9. Precedentemente si faceva riferimento ai parametri delle caratteristiche costruttive di lusso (D.M. 02-08-1969).

ARTICOLO 36

Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello

Viene soppresso l'obbligo di depositare copia dell'appello nel processo tributario.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino